

Pubblicato il 27/07/2017

N. 04000/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2017, proposto da:

Vito Terminiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nigro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Calata San Marco 13;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi anche domiciliataria in via Armando Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione:

a) della nota prot. n. M_DE22579 del 31 marzo

2017, con la quale il Direttore p.t. del 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento ha confermato la nomina del Dott. Vito Terminiello quale Medico competente, nonché di ogni ulteriore atto ad esso preordinato, connesso e/o consequenziale, e in particolare:

b) del relativo atto di nomina e di cui alla nota prot. n. MDE22579/21757 del 26 ottobre 2016, a firma del Direttore p.t. del 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento;

c) dell'ulteriore nota prot. MDE22579/21214 del 20 ottobre 2016, con la quale il Direttore p.t. del 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento ha nominato il ricorrente quale medico competente;

d) della nota prot. n. REPSAN LAV_7.3.01_D del 10 marzo 2017, con la quale il Capo reparto del Comando di Sanità e Veterinaria ordina al Comandante del 10° Centro rifornimenti e mantenimento di procedere alla nomina del Dott. Vito Terminiello quale medico competente coordinato, Direttore p.t. del 10° centro rifornimenti e Mantenimento;

e) della direttiva per l'individuazione dei medici competenti militari ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. d-bis d.lgs 81/2008, allegato alla nota prot. M_DE24363/0085480 del 23 ottobre 2014;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente a non essere incluso nell'elenco dei medici competenti dell'amministrazione della difesa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La causa si presta alla decisione con sentenza resa in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a.; di ciò sono state avvertite le parti alla camera di consiglio del 25 luglio 2017, in cui la causa è stata tratta in decisione.

Il ricorrente rappresenta che, con nota del 20 ottobre 2016, prot. n. 1/41/3340, inviata dal 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento, gli veniva comunicato di essere stato da circa due anni immesso in un elenco degli Ufficiali medici per i quali era stata disposta la nomina di Medico competente, ovvero specializzato in Medicina del Lavoro, con la precisazione che *«l'attribuzione dell'incarico di medico competente con nomina formale da parte del Datore di lavoro non può essere rifiutata da parte dell'ufficiale medico designato, per la sua natura giuridica di ordine impartito in conformità alle norme in vigore e nell'interesse del servizio»*.

Il ricorrente afferma di non possedere i requisiti per l'attribuzione di tale incarico, quali fissati normativamente, sicché sussisterebbe un impedimento *ex lege* all'immissione nell'elenco di cui trattasi; in particolare, i provvedimenti impugnati contrasterebbero con la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al D.P.R. n. 90/2010, in cui si richiede: lo svolgimento di attività di medico nel settore della Medicina del Lavoro; il conseguimento di idoneo titolo di specializzazione; la partecipazione a corsi di perfezionamento e/o aggiornamento nel settore della Medicina del Lavoro o a specifici programmi di educazione continua, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 229/1999.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando una relazione del Centro Rifornimenti e Mantenimento nella quale si ricostruisce cronologicamente tutta la vicenda dalla quale ha origine il contenzioso in esame.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2017 è stato segnalato al difensore del ricorrente che **l'istanza di fissazione di udienza non è conforme alle regole PAT in quanto non è un file nativo digitale**; è stato anche fatto rilevare, ai sensi dell'art. 73/3 c.p.a., che il provvedimento originario di nomina non è stato impugnato nei termini e che l'atto impugnato sembra meramente confermativo.

Con ordinanza collegiale n. 3516/2017 è stato **assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione**, ai sensi dell'art. 44/2 c.p.a., dell'istanza di fissazione.

In data 11 luglio 2017 è stata depositata dalla difesa del ricorrente l'istanza di fissazione in formato digitale nativo ma non sottoscritta digitalmente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, posto che nel termine perentorio assegnato non è stata depositata una valida istanza di fissazione.

Trattandosi di decisione meramente in rito, appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara improcedibile il ricorso in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO